

## TITOLO ULTIMO.

### *Disposizioni generali.*

50. Col primo Luglio prossimo le Amministrazioni Dipartimentali cessano dalle loro funzioni. I loro archivj sono riuniti a quelli delle rispettive Prefetture. Le case ove risiedono le Amministrazioni sono consegnate ai Prefetti.

51. Prima del dì 15 Luglio i Prefetti inoltrano al Ministro delle Finanze lo stato delle spese annue occorrenti per l'Istruzione pubblica, per i Giudici, e Tribunali, per acque, e strade, in quella parte che attualmente stavano a carico dei Dipartimenti.

52. Il Ministro delle Finanze presenta alla sanzione del Re il Prospetto delle somme che per ciaschedun mese fino al compimento dell'anno corrente, devono esser poste a disposizione dei Prefetti per supplire alle spese indicate nell'articolo precedente.

53. Col primo Gennaro 1806 cessa qualunque spesa Dipartimentale, e tutte divengono Nazionali.

54. Il Ministro dell' Interno col principio di Luglio prossimo non accorda più ai Prefetti veruna somma speciale per le così dette spese di Cancelleria, d' ufficio, di mobili, e combustibili, di Polizia, di soldo agli impiegati, o per qualunque altro titolo particolare, ordinario, o straordinario.

55. In luogo di tali pagamenti il Ministro dell' Interno sopra gli articoli del *Budjèt* generale dello Stato paga a ciaschedun Prefetto, o Vice Pre-

*Num. 2.*